



COMUNE DI OULX

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
finanziario@comune.oulx.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs.n.446 del 15/12/1997, art. 63)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 12.11.1998

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.03.2007

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri :

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno si intende il periodo dal 01/01 al 31/12);
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, sono soggette al canone per il periodo effettivo di occupazione.

Art. 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.
Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
(per le occupazioni permanenti durata massima anni 19)
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
 - la priorità di presentazione.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza Vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza :

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il Concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il Concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione:
 - permanente: espressa in anno solare (01/01 - 31/12)
 - temporanea: espressa in giorni
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito "allegato tariffe" al presente Regolamento.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 commi 166/167/168 Legge 296/2006).

4 bis. Il canone è rimborsabile ed accertabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di € 5,00 (art. 1 commi 166/167/168 Legge 296/2006). Il suddetto limite si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi eventualmente gravanti sulle somme dovute .

5. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione a valere dal 1 gennaio dell'anno successivo o dell'anno di competenza qualora per norma statale il bilancio possa essere approvato oltre il 31 dicembre.

Art. 11 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie,

secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1^a categoria.

Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione (art. 10 commi 1/d e 1/e) riportati nella tabella sottostante :

Tipologia di occupazione permanente	Coefficiente
1. Occupazione ordinaria suolo pubblico	1.00
a. spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1.00
b. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, edicole, dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi allo svolgimento di attività economica	1.00
c. mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1.20
d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1.00
e. ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	1.00
2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico.	1.00
a. insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1.00
b. ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	0.80

c. cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	1.00
d. impianti a fune e simili per trasporto persone e merci	1.00
e. cisterne e serbatoi interrati e simili	1.00
f. cavidotti, elettrodotti e simili realizzati da Aziende di erogazione di pubblici servizi	1.00

Tipologia di occupazione temporanea	Coefficiente
1. Occupazione ordinaria del suolo	1.00
a. occupazioni mercatali (con posto fisso)	0.25
b. dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi preposti alla somministrazione di cibi e bevande.	0.50
c. occupazioni occasionali effettuate (spuntisti) da ambulanti non titolari di concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili	0.30
d. edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0.50
e. occupazioni con tariffa agevolata (tabella tariffe temporanee art. 1 comma d.)	0.20
2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico.	1.00
a. ponteggi edili soprassuolo	0.80

Art. 12 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01 - 31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.

Nel caso di occupazioni mercatali verrà conteggiata l'effettiva occupazione assegnata.

Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, ecc.) e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali e pubblici servizi.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

6. Le occupazioni omogenee, anche quelle inferiori al mezzo metro quadrato, che insistono sulla stessa area sono soggette al canone di occupazione. La superficie tassabile sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

- g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.
- l) bow windows.
- m) passi carrabili .
- n) tende.

Art. 17 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare (01/01 - 31/12).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al Concessionario, in caso di gestione in concessione.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a € 516,46.

Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento decorrono dal giorno successivo al termine occupazione indicato nella concessione.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 e comma 5 del precedente articolo 17 (esempio occupazioni mercatali).

3. Per le occupazioni temporanee di importo superiore ad € 516,46, è ammesso il pagamento in rate anticipate (massimo 4) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla legge 28/01/1998 n. 43
- mediante sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

4. Le somme liquidate dal Comune o dal concessionario per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di accertamento in rettifica, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di accertamento in rettifica sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, qualora la riscossione sia affidata ad un Concessionario, ed ai sensi del R.D. 639/1910 se gestita in forma diretta dall'Ente (art. 1 comma 163 e comma 173 lettera "e" L. 296/2006).

Art. 20 - Sanzioni , interessi e rimborsi.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nell'osservanza dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93 come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.12.97 n. 473 e dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, salvo quanto previsto nei successivi commi:

a) Il Comune o il concessionario provvede all'accertamento in rettifica in caso di insufficienti o tardivi versamenti ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesso versamento. Provvede inoltre all'accertamento in rettifica per l'infedele dichiarazione ed all'accertamento d'ufficio per l'omessa dichiarazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato e contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006 con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tali disposizioni sono applicabili anche ai rapporti pendenti al 1.1.2007.

2. La sanzione è irrogata dal funzionamento responsabile individuato nel Regolamento per la disciplina delle entrate.

3. Il Comune o il concessionario provvede all'accertamento in rettifica in caso di insufficienti o tardivi versamenti ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesso versamento. Provvede inoltre all'accertamento in rettifica per l'infedele

dichiarazione ed all'accertamento d'ufficio per l'omessa dichiarazione . A tal fine emette avviso di accertamento motivato e contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006 con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tali disposizioni sono applicabili anche ai rapporti pendenti al 1.1.2007.

4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

5. Sulle somme dovute a seguito procedure di accertamento o di accertamento in rettifica e sulle somme dovute per rimborsi si applica l'aumento di un punto percentuale rispetto agli interessi legali vigenti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale o il concessionario provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Su tali rimborsi si applicano gli interessi di cui al comma 5.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2007.

2. abrogato

3. abrogato

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie:

rientrano nella "**CATEGORIA 1^a**" le seguenti vie o piazze:

- **Piazza Garambois**
- **Piazza Masino**
- **Regione Sotto la Rocca**
- **Viale Cavalieri Vittorio Veneto**
- **Corso Montenero**
- **Piazza Europa**
- **Piazzale antistante ESSO**

le restanti vie appartengono alla "**CATEGORIA 2^a** "

- **Tutte le Vie non incluse nella "CATEGORIA 1^a"**

COSAP

**INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
OCCUPAZIONI PERMANENTI**

SUOLO PUBBLICO

- Occupazione ordinaria del suolo comunale
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di un'attività economica
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di un'attività economica e simili
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili

SOPRASSUOLO

- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Lucernari, griglie, ecc.

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ⇒ Occupazione ordinaria del suolo
- ⇒ Occupazione ordinaria del soprassuolo
- ⇒ Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- ⇒ Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- ⇒ Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- ⇒ Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- ⇒ Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
- ⇒ Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- ⇒ Dehors , ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- ⇒ Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- ⇒ Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili (proiezione al suolo)
- ⇒ Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo (proiezione al suolo)
- ⇒ Soprassuolo ponteggi edili (proiezione al suolo)

SOMMARIO

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE.....	2
ART. 3 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	3
ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	4
ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART. 6 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 7 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 9 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	5
ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	6
ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	6
ART. 12 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	9
ART. 13 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	9
ART. 14 - SOGGETTO PASSIVO.....	10
ART. 15 - AGEVOLAZIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	10
ART. 16 - ESENZIONI.....	10
ART. 17 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	11
ART. 18 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	11
ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	12
ART. 20 - SANZIONI , INTERESSI E RIMBORSI.....	12
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	13

Schema di deliberazione

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, con il quale viene conferita ai Comuni la facoltà di istituire con regolamento un canone da applicarsi per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della T.O.S.A.P. abrogata per legge dal 31/12/1998;

Considerata la necessità per questo Comune di adottare tale Regolamento al fine di disciplinare la gestione del canone suddetto individuando sia le due categorie di suddivisione del territorio ai fini della determinazione dei canoni da applicarsi che i coefficienti moltiplicatori delle tariffe basi nell'intento di fissare un importo equo e proporzionale secondo le difese tipologie di occupazioni operate;

Dato atto che le tariffe di base saranno determinate con separata deliberazione;

Visto lo schema di Regolamento predisposto d'Ufficio composto di n. 21 articoli;

Visti gli allegati n. 1 relativo alla classificazione delle vie e piazze comunali e n. 2 relativo all'individuazione di fattispecie di occupazioni permanenti e temporanee;

Visto l'art. 5 della Legge 08/06/90, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di regolamenti comunali;

Ritenuto che lo schema di regolamento proposto per l'approvazione sia pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune,

Visto l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Assunti i pareri di conformità previsti dalla Legge 08/06/90 , n. 142 ;

con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori ricognitori di voto e proclamato dal Presidente :

presenti n.	votanti n.	astenuti n.
voti favorevoli n.	voti contrari n.	

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il "REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" che si compone di n. 21 articoli e n. 2 complementi che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2. di determinare con apposito separato atto le tariffe - canone di base.